



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

SETTORE I

**DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI
(SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICI E AFFARI GENERALI,
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE)
RESPONSABILE: D'ADDIO CARMELA**

Determinazione N. 284 del 12-07-2022

Registro Generale n. 696 del 12-07-2022

**OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022
AI SENSI DELL'ART. 67 CCNL FUNZIONI LOCALI**

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

PREMESSO che

- con Decreto Sindacale n. 1 del 28.01.2022 è stato conferito alla Sig.ra Carmela D'Addio l'incarico di Posizione Organizzativa Settore I del Comune di Arienzo, ai sensi degli artt.13 e 14 del CCNL del 21 maggio 2019;
- con deliberazione di C.C. n. 11 dell'11.03.2021, è stato approvato il bilancio di previsione Finanziario 2021-2023;

DATO ATTO che

- In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 con validità da giorno successivo, il quale prevede tra l'altro il consolidamento delle risorse decentrate riferite all'anno 2017 nella sua parte fissa;
- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate - dalla lettera a) alla lettera k) - con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni), confermando al successivo comma 4 che *"in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza"* con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che *"La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017"*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 01 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla già menzionata data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- L'art.11 comma 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazione dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, precisa che *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"* con la conseguenza di poter considerare non soggette ai limiti di crescita dei fondi le risorse economiche di cui all'art.67, comma 2 lett a) e b) del CCNL 21 maggio 2018 i cui valori sono pari € 1.689,20 (art.67, comma 2, lett.b) e pari ad € 1.830,40 (art.67, comma 2, lett.a);

CONSIDERATO che



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

- Il d.l. 34/2019, come integrato dal DM 17 marzo 2020 ha previsto che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- È stato, quindi, necessario procedere da un lato al calcolo del valore del salario accessorio complessivo certificato nell’anno 2016, ai sensi del citato art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, e dall’altro lato è stato determinato il valore del salario medio pro capite dividendo l’importo del fondo, al netto delle risorse escluse, per il numero di dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018, valore questo da inserire nel caso in cui il personale a tempo indeterminato al 31/12/2021 fosse maggiore di quello censito al 31/12/2018 e, tenuto conto che, detta differenza non rileva ai fini del limite del non superamento del trattamento accessorio dell’anno 2016, mentre in caso di riduzione di personale rispetto alla consistenza rilevata al 31/12/2018, il valore del limite resta ancorato a quello dell’anno 2016;

RILEVATO che

- La costituzione del fondo spetta all’ente e per esso alla competenza del dirigente/responsabile del servizio del personale, ad eccezione delle risorse addizionali, all’interno dei limiti fissati dall’art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017, la cui competenza è riservata alla Giunta comunale e alla delegazione trattante avuto riguardo alle risorse di cui all’art.67 comma 4, del CCNL 2016-2018 secondo cui *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”*;
- Il principio concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che *“Alla fine dell’esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”*, con ciò rendendo obbligatoria la certificazione dei revisori dei conti anche sulla costituzione del fondo;

RILEVATO che

- l’art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, ha individuato un unico importo consolidato con le risorse stabili 2017 che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi;
- le risorse decentrate stabili relative all’anno 2019, quali esposte nella relazione tecnico finanziaria allegata all’ipotesi di contrattazione decentrata per l’anno 2019 su cui è stata espressa certificazione positiva dei revisori dei conti ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 del D. Lgs. n.165/2001 risultano pari ad € 116.268,00;

CONSIDERATO che



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

- le risorse fisse sono state adeguate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21.5.2018, secondo cui *"le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio"*;
- In virtù delle cessazioni dal servizio intervenute nel 2021 è prevista a tal fine una integrazione pari a €. 2.664,24 sulle risorse stabili;

RILEVATO pertanto che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2022 ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, risultano pertanto essere pari ad €. 116.268,00;

VISTA

- l'allegata tabella di costituzione del fondo delle risorse decentrate destinate alla contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2022, predisposta nel rispetto dei già menzionati vincoli, nonché delle prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, II periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- la relazione tecnico illustrativa per la parte relativa alla costituzione del fondo che unitamente alla tabella di costituzione del fondo dovrà essere oggetto di certificazione da parte dell'organo di revisione contabile;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, c. 1 del d. l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D. L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella L. 07 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

VISTI

- i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;



Comune di Arienzo

Provincia di Caserta

Piazza S. Agostino, 4 - 81021

- GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

2. **DI PROCEDERE** alla costituzione del fondo delle risorse decentrate in via provvisoria per l'anno 2022 secondo la tabella Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. **DI CONSIDERARE** quale parte integrante la relazione tecnico illustrativa sulla costituzione del fondo così come definito nel modello della Ragioneria Generale dello Stato;
4. **DI DARE ATTO** che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del redigendo bilancio di previsione 2022/2024, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre dello stesso anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2022;
5. **DI DARE INFORMAZIONE** del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 4 CCNL 21/5/2018, anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;
6. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione provvisoria del fondo per l'anno 2022 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co. 2, del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
7. **DI DARE ATTO** che la presente costituzione del Fondo potrà essere oggetto di revisione in caso di eventuali novità legislative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
10. **DI TRASMETTERE** il presente atto ed i relativi allegati all'organo di revisione per il rilascio della certificazione di propria competenza;
11. **DI DARE ATTO** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;
12. **DI DARE ATTO** che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
13. **DI DISPORRE** la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

La Resp.le del procedimento
dott.ssa Lucia Rosaria Marletta

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE	2019	2022
Risorse stabili		
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.57 CCNL 22/05/2018)	110.340,00 €	110.340,00 €
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.57, C.2, LETT.A)	- €	1.830,40 €
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)	- €	1.689,20 €
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	8.945,00 €	2.664,24 €
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUIP (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	- €	- €
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	- €	- €
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	- €	- €
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	- €	- €
SENZA DECURTAZIONE FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	- €	- €
DIMINUIZIONE FONDO - Art.33, comma 2, d.l. 34/2019	3.017,00 €	255,84 €
	116.268,00 €	116.268,00 €
Risorse variabili soggette al limite		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽¹⁾	- €	- €
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(1) (16)}	- €	- €
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	- €	- €
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018; ART. 15, C.2, CCNL 1995-2001)	- €	- €
MESSI NOTIFICATORI - (Art. 67, C.3, lett.F) CCNL 2016-2018; ART. 54, CCNL 14.9.2000)	- €	- €
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1, LETT.C ed altri servizi aggiuntivi, EX ART.15 C. 5 CCNL 95-01)	- €	- €
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) ⁽¹⁾	- €	- €
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE	- €	- €
Totale Risorse variabili soggette al limite	- €	- €
Risorse variabili NON soggette al limite		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultima periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1995-2001)	- €	- €
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67, C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1995-2001)	- €	- €
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)	21.475,96 €	60.000,00 €
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(1) (17)}	- €	- €
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI STAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1995-2001) ⁽¹⁾	- €	- €
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091	- €	- €
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) ⁽¹⁾	- €	- €
Totale Risorse variabili NON soggette al limite	21.475,96 €	60.000,00 €
TOTALE RISORSE VARIABILE	21.475,96 €	60.000,00 €
TOTALE	137.743,96 €	176.268,00 €
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	116.268,00 €	116.268,00 €
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018	- €	3.519,60 €
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019	116.268,00 €	112.748,40 €

FONDO - ANNO 2022	
DESCRIZIONE	2022
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	9.383,62 €
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	12.756,93 €
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	- €
INDENNITÀ EX VIII* NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	- €
Totale destinazioni fisse e vincolate (a)	22.140,55 €
TOTALE RISORSE DESTINATE	22.140,55 €
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	94.127,45 €

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
COSTITUZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2022
REDAZIONE AI SENSI DELL'ART.40 – COMMA 3 – SEXIES D.LGS.165/01

(Modello obbligatorio - Circolare della Ragioneria generale dello stato del 19/07/2012 n. 25,
nonché degli aggiornamenti effettuati dalla RGS)

Premessa

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001, d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha predisposto lo "*Schema standard di relazione tecnico-finanziaria*" e lo "*Schema standard di relazione illustrativa*" quali allegati alla circolare n. 25 del 19/07/2012, tali schemi sono stati aggiornati dalla RGS nel corso dell'anno 2013. Gli schemi hanno natura obbligatoria nelle diverse sezioni in cui sono suddivisi e pertanto la costituzione e l'utilizzo delle risorse decentrate del Comune per l'anno 2022 sono state redatte dal Responsabile dei servizi del personale ai fini della coerenza con il bilancio, secondo i citati modelli standard. Tali schemi saranno pubblicati in modo permanente, ai sensi dell'art.40-bis comma 4 D.Lgs.165/01, sul sito istituzionale dell'ente. Si precisa che l'Organismo Indipendente di Valutazione ha certificato la relazione sulla performance per l'anno 2021.

Per quanto riguarda la costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è necessario effettuare le seguenti precisazioni:

- Il d.lgs.75/2017 ha innovato, in diversi punti la costituzione del fondo delle risorse decentrate e precisamente:
 - Ai sensi dell'art.23, comma 2, il salario accessorio non diminuisce più in relazione al personale presente ma lo stesso non potrà superare l'importo complessivo dell'anno 2016;
 - Il limite del salario accessorio del 2016 può essere incrementato della componente variabile da parte degli enti che sono stati oggetto di sfioramento del patto di stabilità nell'anno 2015, i quali avrebbero dovuto escludere nel 2016 la componente del salario accessorio aggiuntiva (art.15, comma 2 e comma 5), con possibilità di recuperare le citate risorse qualora inserite nell'anno 2015;
- Per la prima volta il legislatore inserisce oltre al salario accessorio anche le componenti del fondo integrativo, limitatamente alla parte variabile, prevedendo espressamente la possibilità di inserire importi nell'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione (art.15 comma 5 e per i dirigenti art.26, comma 3, entrambi per la sola componente variabile) e il relativo mantenimento, restando fermo il non superamento del limite del salario accessorio dell'anno 2016;
- Il d.l. n.34/2019 all'art.33, comma 2 ha previsto la conversione del salario pro capite del fondo integrativo 2018 rispetto al personale presente al 31/12/2018, con possibilità di aumento in ragione

dell'incremento medio del personale senza che la citata maggiorazione possa incidere nei limiti di cui all'art.23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

In data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali con valore giuridico a partire dal giorno successivo, i punti fondamentali del nuovo contratto sono stati i seguenti:

Posizioni Organizzative

- L'art. 13 del contratto individua in un'unica area i titolari di posizione organizzativa e di alta professionalità, distinte nei contratti precedenti, eliminando una serie di incongruenze specie nei comuni privi di figure dirigenziali, dove la remunerazione delle alte professionalità era limitata allo stanziamento dello 0,2% del monte salari 2001 appositamente previsto dal contratto per tali figure professionali. L'ARAN, infatti, in diversi pareri aveva precisato come, negli enti privi di dirigenti, la nomina delle alte professionalità, proprio per le ridotte dimensioni degli stessi, lo stanziamento economico previsto dal contratto nazionale può risultare insufficiente al finanziamento delle alte professionalità e che gli importi non possono neppure essere incrementati da altre risorse stabili, né sarebbe possibile utilizzare a tal fine altre risorse a carico dei propri bilanci, in quanto il finanziamento a carico del bilancio degli oneri connessi alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è ammesso solo per quelle posizioni organizzative comportanti la direzione e la responsabilità di uffici. Altra incongruenza, precisata dall'ARAN nel precedente contratto, ancora riferita agli enti privi di figure dirigenziali, era dovuta all'impossibilità di attribuire al titolare di posizione organizzativa anche le funzioni di alta professionalità per la mancanza, in queste ultime, di funzioni organizzative, di direzione di struttura e di gestione, avendo il contratto loro attribuito la prevalenza sui contenuti di carattere professionale e personale;
- Il successivo art.14 stabilisce i principi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa prevedendo quanto segue:
 - sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità;
 - ciascun ente stabilisce la graduazione dei valori delle singole posizioni organizzative, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Negli enti con dirigenza, acquistano rilievo nella graduazione degli importi anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;
 - nell'atto di conferimento di tali incarichi gli enti devono tenere conto:
 - a) della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;



b) dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;

c) è possibile la revoca di tali incarichi prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

Nei casi di revoca anticipata, prima della formalizzazione della stessa, dovranno essere acquisite in contraddittorio con il dipendente le sue valutazioni, anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da personale di sua fiducia.

- Fino alla definizione delle procedure e dei relativi criteri generali, il conferimento delle posizioni organizzative ancora in atto, possono essere prorogate fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative;
- In merito alla parte economica l'art.15 definisce la retribuzione di posizione e di risultato dell'area delle posizioni organizzative, distinta in quella di posizione e di risultato, le quali assorbono tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. La retribuzione di posizione minima e massima, a seguito della graduazione operata dall'ente, è la seguente:
 - l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità;
 - l'importo della retribuzione di posizione del personale di categoria C varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità;
 - nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, la retribuzione di posizione può essere aumentata di un importo non superiore al 30% della stessa.
 - La retribuzione di risultato, attribuita sulla base dei criteri definiti dagli enti, è invece così modificata:
 - a) viene destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento (mentre nel precedente contratto si prevedeva per le posizioni organizzative una retribuzione di risultato da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della singola posizione organizzativa, mentre per le alte professionalità il limite minimo andava dal 10% e ad un importo massimo del 30% della retribuzione di posizione). Così come avviene oggi per la dirigenza, fatta 100 la retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative e alta professionalità, almeno 15 deve essere assicurata per la

21/10

retribuzione di risultato e la parte restante inferiore o uguale a 85 deve essere attribuita per la retribuzione di risultato;

b) per la prima volta sono remunerati anche gli incarichi ad interim, ossia l'attribuzione ad un lavoratore già titolare di posizione organizzativa di altro incarico di posizione organizzativa, aumentando per tutta la durata dell'incarico ad interim dallo stesso trattenuto, la sua retribuzione di risultato per un importo che potrà variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Tale variazione tra il minimo e il massimo, dovrà essere effettuata dagli enti sulla base della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché del grado di conseguimento degli obiettivi.

La valorizzazione del personale della polizia locale

Nel nuovo contratto sono stati inseriti i seguenti specifici istituti:

- Attività ed iniziative di carattere privato. In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 22, comma 3-bis, D.L. n. 50 del 2017 (decreto sicurezza) che aveva previsto la remunerazione degli agenti di polizia locale con risorse a carico del privato, atte a rafforzare le misure di sicurezza e di polizia stradale, l'art. 56-ter del contratto ne disciplina ora le modalità operative, precisando, al fine della remunerazione aggiuntiva, quanto segue:
 - a) le attività dovranno essere svolte al di fuori degli orari di servizio;
 - b) gli incentivi da corrispondere al personale dovranno avere come riferimento il compenso previsto per le ore di straordinario;
 - c) viene riconosciuto anche un riposo compensativo in caso di attività prestate nella giornata domenicale o di riposo compensativo, equivalenti alle ore effettivamente rese;
 - d) le ore aggiuntive prestate sono da considerarsi al di fuori dei limiti del rispetto del numero massimo delle ore individuali di straordinario;
 - e) il pagamento potrà avvenire esclusivamente nei limiti delle risorse introitate dai promotori o organizzatori delle iniziative;
- Utilizzo proventi del codice della strada. Oltre alla previdenza complementare, alla erogazione di premi collegati al potenziamento dei servizi di controllo della sicurezza urbana e stradale, i proventi delle violazioni del codice della strada, di cui all'art. 208, commi 4, lett. c), e 5, D.Lgs. n. 285 del 1992, possono essere destinati anche a sostenere il c.d. welfare integrativo, così come dettagliato al successivo art. 72. Al fine di rendere operativo il citato welfare integrativo è previsto che gli enti abbiano già dedicato risorse per tali finalità e in sede di contrattazione integrativa dovrà essere disciplinato, nei limiti delle citate risorse finanziarie, la concessione dei seguenti possibili benefici aggiuntivi al personale:
 - a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia;

- b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
- c) contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;
- d) anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore di dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;
- e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale;
- Remunerazione servizio esterno. Al fine di potenziare i servizi esterni di vigilanza e compensarne il disagio sopportato dal personale della polizia locale, è stata istituita una indennità giornaliera con un valore tra un minimo di 1 euro ad un massimo di 10 euro per i giorni di effettivo svolgimento del servizio esterno. Detta indennità compensa interamente, ed assorbe, eventuali altre indennità (disagio, rischio), mentre la stessa è cumulabile con i seguenti altri compensi e/o indennità:
 - a) indennità di turno;
 - b) indennità di vigilanza;
 - c) con la performance individuale e collettiva.

La citata indennità non è, invece, cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato;

- Indennità di funzione. Al personale non incaricato di posizione organizzativa, gli enti possono erogare una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. La contrattazione integrativa, a tal fine dovrà determinare i criteri per la quantificazione della citata indennità in funzione del grado rivestito e delle connesse responsabilità del personale della polizia locale. In considerazione anche di altri elementi da prendere in considerazione (quali la dimensione dell'ente, le eventuali peculiarità sociali ed ambientali) il contratto stabilisce che il livello massimo economico attribuibile al personale non potrà essere superiore a 3.000 euro annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

Tale indennità sostituisce quella relativa alle specifiche responsabilità, mentre è cumulabile con le seguenti altre indennità:

- a) turnazioni;
- b) indennità di vigilanza;
- c) con l'indennità di servizio esterno;
- d) con i compensi relativi alla performance individuale e collettiva.

Anche tale indennità resta non cumulabile con quella di disagio, di rischio e di maneggio dei valori stabiliti e quantificati nel contratto decentrato.

Le nuove risorse fisse

Nella parte entrata delle risorse è stata inserito l'importo delle risorse fisse da consolidare con quelle inserite nel fondo relativo all'anno 2017, in altri termini tutte le risorse inserite tra quelle fisse certificate nel fondo 2017 sono consolidate e rappresentano la base di partenza per anno 2018 e seguenti. Tale

importo da inserire, in considerazione della sua importanza a valere anche negli anni successivi, è stato certificato dall'Organo di revisione dei conti. Negli enti con dirigenti le risorse fisse sono state depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizione organizzativa e alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio come gli enti privi di dirigenti. A tali risorse di aggiungono gli importi previsti all'art.67, comma 2, lett. a), b), c) , e), g) e h), come meglio dettagliati nella costituzione del fondo.

Le risorse variabili

Le risorse variabili sono state suddivise tra quelle escluse dal limite dell'incremento dei fondi previsti dall'art.23, comma 2, d.lgs.75/2017 e le risorse escluse. In merito alle componenti escluse dal fondo, possono essere confermate anche per l'anno 2021 le esclusioni dai limiti del salario accessorio indicate sia dai giudici contabili che dalle circolari del MEF, nonché quelle stabilite per gli incentivi tecnici il cui regolamento sia stato approvato successivamente al 01/01/2018, e gli incentivi tributari inseriti al comma 1091 dell'articolo unico della legge di bilancio 2019. Le risorse escluse sono, pertanto, le seguenti:

- a) compensi agli avvocati civili per la sola componente delle cause vinte riversate da terzi;
- b) gli incentivi tecnici disciplinati dall'art.113 del d.lgs.50/2016, nonché gli incentivi da condono edilizio;
- c) i piani di razionalizzazione della spesa di cui all'art.16, comma 4, d.l.98/2011, con possibilità prevista dalla normativa di destinare il risparmio ottenuto in quota parte ai fondi decentrati (nel limite dell'importo massimo del 50% delle economie realizzate);

Sul punto la Corte di conti, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con la deliberazione 12/09/2017 n.136, ha precisato che gli stessi potranno essere considerati esclusi dal limite del salario accessorio qualora:

- 1) Gli eventuali risparmi conseguiti dai piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, si tramutino in specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro (secondo le indicazioni contenute nella deliberazione n.34/2016 della Sezione delle Autonomie);
- 2) l'Ente attribuisca tali risorse, solo qualora abbia previsto eventuali "mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro" spettanti al personale dipendente cui le citate risorse potranno essere destinate.;
- d) incentivi tributari sulla base del maggior accertamento ed incasso sui tributi IMU e la TARI, solo qualora i documenti contabili siano stati approvati nei termini previsti dalla legislazione e gli accertamenti di tali tributi non siano stati affidati ad un concessionario;
- e) gli importi versati da terzi (es. sponsorizzazioni, convenzioni, censimento ISTAT) non ordinariamente previsti;

Alto

f) le economie dei fondi non distribuiti nell'anno precedente discendenti da risparmi della componente fissa;

g) economie dei fondi straordinari non distribuiti nell'anno precedente;

Incremento delle risorse

Il d.l. 34/2019, nonché il DM 17 marzo 2020, ha previsto la possibilità di incrementare il fondo decentrato nell'ipotesi in cui il numero dei dipendenti a tempo indeterminato dovesse essere superiore a quello rilevato al 31/12/2018. Il citato incremento, da considerare fuori dai limiti dell'art.23, comma 2, d.lgs. 75/2017 è pari all'incremento del personale a tempo indeterminato registrato moltiplicato per il valore medio procapite del fondo del 2018 rispetto al personale censito alla data del 31/12/2018. Se il personale dovesse risultare inferiore a quello rilevato al 31/12/2018 il fondo non si riduce e il limite resta quello del valore dell'anno 2016.



Relazione tecnico-finanziaria

La presente relazione tecnico-finanziaria si riferisce alla costituzione del fondo integrativo con il compito di individuare e quantificare i costi e attestarne la compatibilità e sostenibilità nell'ambito degli strumenti annuali e pluriennali di Bilancio. Si precisa come la costituzione del fondo sia rimessa alla esclusiva competenza della dirigenza, con possibili integrazioni, qualora ne sussistano i presupposti, da parte dell'organo esecutivo per le risorse che trovino esclusiva capienza quali risorse aggiuntive finanziate in bilancio.

III.1 - Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa costituisce uno specifico atto dell'Amministrazione teso a quantificare l'ammontare esatto di ciascun Fondo in applicazione alle regole contrattuali e normative vigenti, si fa presente che con determina dirigenziale n. 11 del 18.02.2021 è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate nell'anno 2021 in complessivi € 100.671,00.

III.1.1 - Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

- Risorse storiche consolidate

Importo unico consolidato anno 2017: € 110.340,00

Ai sensi dell'art.67, comma 1, CCNL 2016-2018 "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi":

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 2016-2018)	€ 110.340,00
DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA' (art.67 CCNL 2016-2018)	- € _____
TOTALE	€ 110.340,00

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di C.C.N.L.

Gli incrementi contrattuali previsti dall'art.67, comma 2, CCNL 2016-2018 sono i seguenti:

QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A) – a valere nel fondo dell'anno 2019 e successivi	€ 1.830,40
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B) – parte rivalutata per l'anno 2019 e successivi	€ 1.689,20
RIA E ASSEgni AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)	€ 2.664,24
RISORSE RIASSORBITE AI SENSI DELL'ART.2, CO.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)	€ _____
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE PERSONALE DIRIGENZIALE - (ART.67, COMMA 2 LETT.F) – solo per le Regioni	€ _____
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)	€ _____
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)	€ _____
DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019	€ 255,84
TOTALE	€ 5.928,00

Handwritten signature/initials

III.1.2 - Sezione II - Risorse variabili

Ai sensi dell'art.67, comma 3, CCNL 2016-2018 si precisa che il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno, con la seguente distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art.23, comma 2, D.Lgs.75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

Risorse variabili soggette ai limiti

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI e art. 1, comma 1, lett. 2-bis del d.lgs. n. 546/1992 e per incentivazioni in caso di vittoria delle spese nelle cause tributarie; liquidazione sentenze favorevoli all'Amministrazione di cui all'art. 27 Ccnl 98/01(spese compensate)	€ _____
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018)- rese in via ordinaria	€ _____
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)	€ _____

INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	€ _____
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)	€ _____
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART. 56-QUATER, C.1, LETTC) ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)	€ _____
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ _____

Risorse variabili non soggette ai limiti

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	€ _____
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	€ _____
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE -(d.l. semplificazioni) e condoni edilizi	€ 60.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000)	€ _____
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) – non ordinariamente resi – Secondo la Sezione Liguria delibera 105/2018 vi rientrano solo i trasferimenti da privati	€ _____
Incentivi tributari – Art.1, comma 1091, legge n.145/2018 in caso di rispetto dell'approvazione dei documenti contabili (bilancio di previsione al 31/12 e conto consuntivo al 31/04)	€ _____
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	€ _____
TOTALE	€ 60.000,00

III.1.3 - Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

In questa sezione sono elencati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo. Per ciascuno di essi è proposta la modalità di applicazione e l'evidenza dell'avvenuto rispetto.

III.1.4 - Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del Fondo sottoposto a certificazione, elaborato sulla base delle sezioni precedenti:

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.1 è pari ad € 116.268,00 ottenuto dalla somma dei valori seguenti: € 110.340,00 + € 1.830,40 + € 1.689,20 + € 2.664,24 - € 255,84;
Totale risorse variabili sottoposte a certificazione. L'importo riportato quale totale della sezione III.1.2 è pari a complessivi € 60.000,00 ottenuto dalla somma dei seguenti valori delle risorse soggette a limitazioni pari ad € 0,00 + quelle non soggette a limitazioni pari ad € 60.000,00;
- b) Totale Fondo sottoposto a certificazione. Il totale del fondo sottoposto a certificazione è pari a complessivi € 116.268,00.

III.1.5 - Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nessun importo è allocato fuori dal fondo in base al sistema di contabilizzazione adottato dall'amministrazione. In particolare, il differenziale delle Progressioni Economiche Orizzontali definito dalle dichiarazioni congiunte, quale risorsa economica da collocare in bilancio, viene contabilizzato dall'amministrazione quale entrata del fondo e pertanto rientra tra le poste di costituzione dello stesso.

III.2 - Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del Ccnl 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01). Anche qui i valori sono inseriti nella tabella al valore previsionale attuale, ossia sulla base del personale in essere al 01/01/2019 cui sono stati aggiunti gli incrementi previsti dal CCNL 2016-2018 per l'anno 2019;
3. *Indennità per il personale educativo degli asili nido*: Gli importi iscritti in tale voce remunerano l'indennità prevista per 10 mesi dall'art.31 comma 7 del CCNL 06/07/2000 spettante al personale educativo degli asili nido;
4. *Indennità per il personale educativo per docenze scolastiche*: in tale voce rientra l'indennità prevista dall'art.6 del CCNL 05/10/01 (€ 340,86) per il personale educativo degli asili nido;

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 9.383,62
PROGRESSIONI ORIZZONTALI (art.68, co.1, CCNL 2016-2018)	€ 12.756,93
PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (art.68, co. 1, CCNL 2016-2018)	€ _____
INDENNITÀ EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (art.68, co.1, CCNL 216-2018)	€ _____
TOTALE	€ 22.140,55

ASIN

Tabella C - Rilevamento dei valori rispetto alle tabelle B tra CCNL 31/07/2009 e il rinnovo contrattuale 2016-2018 (su dodici mensilità)

ESEMPIO DI CALCOLO OPERATIVO PER I DIFFERENZIALI DELLE POSIZIONI DI SVILUPPO PER ANNO DI RILEVAZIONE

	2016	2017	2018	2019	2020	2022
Totale a fondo con Irredite e una	230,10	676,60	1.341,70	1.680,20	1.680,20	1.539,20

[illegible]

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA' E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147- bis TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Carmela D'Addio

Arienzo, li 12-7-22

PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell'atto in oggetto.

Arienzo, li 12-7-22

Il Responsabile Settore Finanziario
Ing. Francesco Perretta

ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RELAZIONE AL PRESENTE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO.

La sottoscritta Carmela D'Addio, quale Responsabile del Settore I del Comune di Arienzo;

VISTO l'art. 6 bis della Legge n. 241/90, quale introdotto dalla Legge n. 190/2012;

VISTO il D.P.R. n. 445/2000;

ATTESTA

sotto la propria responsabilità che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con lo scrivente competente per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti interni e provvedimento finale;

Lo scrivente procederà con proprio atto a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Arienzo, li

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis e dell'art. 151, comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i. si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi e capitoli descritti nella determinazione citata in oggetto.

Arienzo, li 12-7-22

Il Responsabile Settore Finanziario
Ing. Francesco Perretta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Arienzo, li 12-07-2022



IL MESSO COMUNALE
Alessandro Zimbardi